



# **COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

Provincia di Modena

**Sindaco**

**Sindaco**

Inserimento N. 217 del 10/11/2020

## **Ordinanza contingibile urgente n. 203 del 11/11/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE TEMPORANEE ED URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DA COVID-19.**

### **IL SINDACO**

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 09 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'interno territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'interno territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'interno territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 nr. 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, nr. 35;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, nr. 33 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, nr. 177;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, nr. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 07 ottobre 2020, nr. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, nr. 258;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerata anche la normativa regionale emanata al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rilevato che:

- come sottolineato anche dal protrarsi dell'emergenza sanitaria a livello globale, l'evolversi della situazione epidemiologica conferma il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- l'avvenuta ripresa della mobilità e delle attività commerciali e sociali ha comportato inevitabilmente un aumento dei contatti interpersonali, anche con modalità continuative;
- la vendita e la somministrazione al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, nell’ambito del territorio comunale, per i caratteri propri di tali attività e la localizzazione degli stessi può determinare situazioni di compresenza incontrollata di utenti ed inteso pertanto provvedere alla temporanea sospensione, riservandosi di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare la salute nell’ambito della comunità;
- le consegne a domicilio e l’asporto rappresentano un utile strumento sia a sostegno delle imprese che, in questi mesi di limitazioni per il contenimento del contagio da Covid 19, hanno

potuto continuare ad esercitare la propria attività, sia a vantaggio del consumatore che ha potuto continuare ad effettuare acquisti “a distanza”;

- per contro, la vendita a domicilio (cosiddetto “porta a porta”) possa avere, in questo momento di forte diffusione del Coronavirus, conseguenze negative per la salute pubblica a causa dell’aumento delle occasioni di relazione tra persone con contatti personali prolungati che moltiplicherebbero il contagio;
- è stata riscontrata, anche a seguito di verifiche e controlli eseguiti dalla Polizia Locale, la presenza di numerose persone che, anche consumando bevande alcoliche, occupano spazi pubblici, con ciò contribuendo a creare potenziali condizioni di assembramento che è tuttora vietato, omettendo peraltro, proprio per la condotta legata al consumo di bevande, l’utilizzo della mascherina;
- tale condotta avviene in modo particolare nelle aree del Centro Storico, in cui la presenza di tradizionali spazi di ritrovo, piazze ovvero luoghi di aggregazione, si accompagna anche alla presenza di numerose attività commerciali, tra cui esercizi di vicinato;
- appare peraltro evidente come un numero rilevante di esercizi di vicinato, la cui attività dovrebbe consistere principalmente nell’offrire prodotti alimentari di uso domestico alla comunità, in particolare nel centro storico, proprio in ragione delle molteplici occasioni di ritrovo, hanno snaturato la normale vocazione dell’attività commerciale poiché l’offerta di bevande alcoliche è oltremodo superiore all’offerta dei prodotti alimentari;

Ritenuto che:

- al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, contemperando le attività consentite con la necessità di adottare ulteriori misure ritenute efficaci nel contrasto alla diffusione della pandemia, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione;
- la situazione in atto imponga la necessità di adottare misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio in contesti nell’ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;
- sia necessario sospendere le vendite a domicilio, al fine di limitare il più possibile le occasioni di contatto personale prolungato che moltiplicherebbero il contagio, favorendo invece la modalità di consegna a domicilio, in quanto il momento della vendita risulta già perfezionato presso la sede dell’impresa;
- sussistono numerose segnalazioni da parte dei cittadini su comportamenti contrari alle disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto relative agli esercizi di vicinato, nonché in prossimità dei distributori di alimenti e bevande;
- l’attuale normativa nazionale, che impone tra l’altro la cessazione delle attività dei servizi di ristorazione dopo le 18.00 e fino alle 05.00 del giorno successivo, vuole evidentemente evitare il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico; condotta che, per le ragioni indicate nei punti precedenti, può tuttavia prodursi anche nei pressi di esercizi di vicinato, in particolare se ubicati in area limitrofe a spazi di ritrovo, piazze ovvero luoghi di aggregazione.

Visto che:

- limitare la vendita, anche per asporto, di alimenti e bevande può contribuire ad evitare gli assembramenti vietati anche attraverso un utilizzo maggiormente consapevole degli spazi pubblici o aperti al pubblico;
- la limitazione della vendita appare quanto mai necessaria negli esercizi la cui unica modalità è quella attraverso i distributori automatici in quanto non essendo prevista alcuna forma di controllo da parte del gestore in loco, appare probabile che la prosecuzione della vendita in

orario serale e notturno avvenga in modo incontrollato, come peraltro da diverse segnalazioni di residenti;

- sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare ordinanza che contenga misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia tuttora in corso;

Visti:

- l'articolo 50, commi 4 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833;
- l'articolo 3 del Decreto Legge nr. 19/2020, come convertito dalla Legge nr. 35/2020;
- l'articolo 2 del Decreto Legge nr. 33/2020, come convertito dalla Legge nr. 177/2020;
- il Decreto Legge nr. 83/2020;

### **ORDINA** **con decorrenza dall'11 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**

- 1) dalle ore 20.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, di tutti i giorni della settimana, gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono essere chiusi;
- 2) dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, di tutti i giorni della settimana, gli esercizi che prevedono come unica modalità di vendita o somministrazione quella attuata tramite distributori automatici di alimenti e bevande che danno su strade, piazze pubbliche devono essere chiusi, in quanto luoghi di potenziale assembramento non vigilato.
- 3) l'attività di vendita a domicilio (cosiddetto "porta a porta") di qualsiasi genere, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, è vietata su tutto il territorio comunale.

Richiamato l'articolo 2 del Decreto Legge nr. 33/2020, come convertito dalla Legge nr. 177/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, nr. 19, come convertito dalla Legge nr. 35/2020 (sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 400 ad EURO 1.000).

Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

### **DISPONE**

- la trasmissione della presente Ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Modena;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Castelfranco Emilia, 11/11/2020

Il Sindaco  
Giovanni Gargano

---

*Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>)*